

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Emana

il seguente decreto legislativo:

### Art. 1

#### *Istituzione dell'ente*

**1.** È istituito, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 6, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), come ente di ricerca non strumentale, nel quale confluiscono l'Istituto nazionale di geofisica (ING), l'Osservatorio vesuviano (OV), nonché i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR):

- a) Istituto internazionale di vulcanologia di Catania (IIV);
- b) Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF);
- c) Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano (IRRS).

**2.** L'INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla [legge 9 maggio 1989, n. 168](#), e successive modificazioni e integrazioni, al [decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204](#), nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al [codice civile](#).

**3.** Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'ente le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.

[link al testo integrale della legge 381](#)